

proposta di legge n. 16

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 26 ottobre 2015

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2013, N. 6 “DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE”

Signori Consiglieri,

la legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 disciplina la programmazione e la gestione del trasporto pubblico locale nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore.

In particolare, tale legge prevede l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale in un unico bacino regionale di programmazione, articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con il territorio di ciascuna provincia.

Il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico è stato approvato con deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 86 del 22 ottobre 2013. Tuttavia non è stato ancora approvato da parte della Giunta regionale lo schema del disciplinare di gara, del capitolato d'appalto e del contratto per l'affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano, che l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale rimette al previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL). Infatti la richiesta di parere su tali schemi, trasmessa al CAL con deliberazione di Giunta regionale n. 923 del 28 luglio 2014, ha avuto esito negativo, espresso con atto n. 35/2014. Ciò impedisce alle

Province di avviare le procedure di affidamento del servizio in quanto l'articolo 6 della l.r. 6/2013 stabilisce che ciò avvenga nel rispetto degli atti suddetti che risultano non ancora approvati.

La norma transitoria contenuta nell'articolo 7 della l.r. 6/2013 prevede la proroga dei contratti di servizio fino alla stipulazione dei nuovi contratti ai sensi dell'articolo 6 e comunque fino al 30 settembre 2015. Nelle more dell'approvazione degli schemi del disciplinare di gara, del capitolato d'appalto e del contratto per l'affidamento del servizio occorre prevedere una dilazione del termine di proroga dei contratti di servizio fino al 31 dicembre 2016.

Pertanto l'articolo 1 di questa proposta di legge contiene la modifica dell'articolo 7 della l.r. 6/2013 mediante la sostituzione delle parole "30 settembre 2015" con le parole: "31 dicembre 2016".

L'articolo 2 contiene la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.

L'articolo 1 non ha pertanto rilevanza finanziaria e non comporta oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale) le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione di questa legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigenti del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Modifica della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale)" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRASPORTI INFRASTRUTTURE
ED ENERGIA
(Mario Rompei)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E
POLITICHE COMUNITARIE
(Maria Di Bonaventura)